

COMUNE DI BAREGGIO
(Città Metropolitana di Milano)

OGGETTO: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla deliberazione “Bilancio di Previsione 2023/2025 - Variazione di assestamento generale (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000) – Verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
del Comune di Bareggio

- Visto l'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.*”;
- Visto l'articolo 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “*Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*
 - a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
 - c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.**La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*”;
- Visto l'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
 - a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
 - b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
 - c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
 - d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
 - e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*”;

- Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “Bilancio di Previsione 2023/2025 - Variazione di assestamento generale (art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000) – Verifica degli equilibri di bilancio (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- Vista la delibera di cui in oggetto, dalla quale si evince la necessità di apportare delle variazioni agli stanziamenti di bilancio, apportare delle variazioni agli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2023/2025, nonché la necessità di applicare una quota di avanzo;
- Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2023, in cui i totali delle variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, pareggiano rispettivamente in €720.142,12 come risulta dal seguente prospetto:

Maggiori entrate	euro	480.132,12
Minori spese	euro	240.010,00
TOTALE	euro	720.142,12
Minori entrate	euro	105.753,00
Maggiori spese	euro	614.389,12
TOTALE	euro	720.142,12

- Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2024, in cui i totali delle variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, pareggiano rispettivamente in €216.131,00 come risulta dal seguente prospetto:

Maggiori entrate	euro	20.000,00
Minori spese	euro	196.131,00
TOTALE	euro	216.131,00
Minori entrate	euro	27.281,00
Maggiori spese	euro	188.850,00
TOTALE	euro	216.131,00

- Visti gli allegati prospetti di variazione al Bilancio di Previsione 2025, in cui i totali delle variazioni fra maggiori entrate e minori spese, nonché fra minori entrate e maggiori spese, pareggiano rispettivamente in €202.131,00 come risulta dal seguente prospetto:

Maggiori entrate	euro	0,00
Minori spese	euro	202.131,00
TOTALE	euro	202.131,00
Minori entrate	euro	27.281,00
Maggiori spese	euro	174.850,00
TOTALE	euro	202.131,00

- Considerato, inoltre, che la medesima proposta di variazione assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dei limiti di spesa importi dalla normativa vigente al fine del pareggio di bilancio per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- Visto il TUEL con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento Finanziario e Contabile, coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Verificato che, dall’analisi della medesima delibera, ricorrono i presupposti per intervenire in variazione del Bilancio deliberato dal Comune di Bareggio con delibera C.C. n. 23 del 27.04.2023;
- Visto l’elaborato accluso alla proposta di delibera riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- Rilevato che tutte le verifiche di rito sono state effettuate;
- Preso atto della dichiarazione del mantenimento degli equilibri e delle considerazioni espresse dal Responsabile del Settore Finanziario;
- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall'organo di revisione economico-finanziaria in materia di: "2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;"
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

CONSIDERATO CHE

- la documentazione a corredo del provvedimento mostra il mantenimento degli equilibri secondo le diverse fattispecie previste dalla legge e, in particolare, quelli riferiti agli aspetti economico-finanziari e quelli relativi ai vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- quanto proposto nell'anno deliberativo consente il rispetto del dettato normativo;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla legittimità, attendibilità, congruità e coerenza, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Bareggio, 13 luglio 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Massimiliano Balconi

Dott.ssa Maria Tamborini

Dott.ssa Maria Grazia Zanni

Documento firmato digitalmente